

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 46 del 12 aprile 2021

Nomina del dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali.

[Consiglio regionale]

A. La disciplina dei servizi consiliari nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

L'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 prevede quanto segue:

Art. 18 - Servizi consiliari.

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.

2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

Per la nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 del succitato articolo 18, la legge regionale n. 53/2012 stabilisce quanto segue:

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

b) dei risultati conseguiti in precedenza;

c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

B. La nomina del dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali

Con la propria deliberazione n. 36 del 18 marzo 2021 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a ridefinire i servizi consiliari.

Tra tali servizi è previsto il Servizio attività e rapporti istituzionali con le attribuzioni e responsabilità stabilite con la citata deliberazione.

Preso atto delle manifestazioni d'interesse all'incarico in oggetto e valutati i curriculum professionali dei dirigenti del Consiglio regionale pubblicati in Amministrazione trasparente, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute e alla luce dei risultati conseguiti nell'attuale incarico, si ritiene opportuno proporre di conferire l'incarico di dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali al dott. Alessandro Rota, dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
- 2) di conferire, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 53/2012, l'incarico di dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali al dott. Alessandro Rota, dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012, tale incarico, conferito sino al termine della corrente legislatura, decorre dal 14 aprile 2021 e cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale della prossima legislatura, salvo rinnovo automatico, qualora entro tale termine l'Ufficio di presidenza non conferisca nuovo incarico;
- 4) di dare atto che dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le funzioni di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 53/2012, con particolare riferimento alle attribuzioni e responsabilità individuate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021 e gli obiettivi individuati nei documenti di pianificazione e programmazione dell'ente e in particolare dal Piano della performance;
- 5) di dare atto che il trattamento economico spettante per l'incarico in oggetto, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 53/2012, è quello previsto dai contratti collettivi nazionale e integrativo vigenti per la fascia di graduazione indicata per la posizione dirigenziale in oggetto nell'allegato D alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021;
- 6) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;
- 7) di stabilire che fino alla data di cessazione dell'incarico conferito al dott. Claudio Giulio Rizzato, con il presente provvedimento le attribuzioni e responsabilità relative all'Osservatorio elettorale e l'unità operativa a supporto dello stesso, con il relativo personale, pur essendo assegnati al Servizio attività e rapporti istituzionali dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021 rimangono funzionalmente in capo al Servizio diritti della persona;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;
- 9) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.